



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

**La Corte di Appello di Bari**

Prima Sezione Civile

nella seguente composizione:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1) dott. Maria Mitola     | - Presidente rel. |
| 2) dott. Loredana Colella | - Consigliere     |
| 3) dott. Valentino Lenoci | - Consigliere.    |

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto col n. 1799/2019 R.G., promosso da

**T G**, rappresentato e difeso dall'avv.

**Attore**

**Contro**

**L R**, rappresentata e difesa dall'Avv.

**Convenuta**

**Con l'intervento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ada Congedo.**

All'udienza cartolare del 12.10.2021, la causa è stata riservata per la decisione, coi termini di cui all'art. 190 cpc per le difese finali.

\*\*\*\*\*

Con atto citazione ritualmente notificato in data 28.11.2019, **T G** ha adito questa Corte per sentire dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Benevento, emessa in data 30.04.2018, n. prot. 7967, che, in riforma della precedente sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale in prima istanza del 2.10.2014, ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in data **con L R** per "grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta e



dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n.2)" e per "Incapacità della Convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n.3)", con ogni effetto di legge.

La sentenza era stata regolarmente notificata, non era stata impugnata ed era passata in giudicato e con provvedimento del 12 maggio 2020 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in Roma aveva decretato la esecutività della sentenza canonica, concludendosi così l'iter processuale volto all'ottenimento della dichiarazione di nullità definitiva del matrimonio di cui è causa.

Ciò premesso il T. chiedeva procedersi alla deliberazione di detta sentenza ai sensi che sussistono le condizioni prescritte dall'art. 8 n. 2 L. 25.3.1985 n. 121, dal punto 4 lett. B) del Protocollo Addizionale e dall'art. 797 cpc per ottenere la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza canonica.

Con atto depositato il 4.02.2020 si è costituita R. L. opponendosi alla richiesta del T. chiedendone il rigetto per contrarietà all'ordine pubblico interno per la lunga durata (19 anni) della convivenza, depositando documentazione attestante la durata della convivenza coniugale, ribadendo le proprie contestazioni nelle successive note di trattazione e nelle note contenenti la precisazione delle conclusioni, redatte in riferimento all'udienza del 12.10.2021.

L'appellata concludeva chiedendo che il rigetto dell'avversa domanda di deliberazione, con condanna del T. al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Con nota del 1° dicembre 2020, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari concludeva per l'accoglimento della domanda di parte attrice.

E' opportuno innanzitutto evidenziare come la sentenza ecclesiastica possa essere soggetta a deliberazione ove contenga disposizioni conformi all'ordine pubblico italiano, ossia alle regole fondamentali ed essenziali con le quali la Costituzione e le leggi nazionali delimitano il matrimonio (Cass. SS.UU. 18.07.2008 n. 19809, Cass. 21.08.2007 n. 17767), quando non sia contraria a una sentenza italiana e verta su un oggetto per il quale non sia in corso un giudizio fra le stesse parti, ove sia munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. Cass. 22.05.2014 n. 11416) e quando il procedimento ecclesiastico si sia svolto nel rispetto del diritto di agire e di resistere in giudizio secondo principi simili a quelli considerati fondamentali per l'ordinamento italiano.

Quanto a tale ultimo principio deve rilevarsi che il contraddittorio si è regolarmente istaurato in entrambi i gradi e che le parti hanno avuto ampia possibilità di partecipare al relativo procedimento; né, d'altro canto, parte appellata ha dedotto alcunché al riguardo.

Quanto poi alla non contrarietà della sentenza ecclesiastica ai principi dell'ordine pubblico italiano, per la convivenza triennale, è bene evidenziare quanto segue.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, nella sentenza n. 16379 del 17.07.2014 hanno avuto modo di precisare che: *"la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla deliberazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio né opponibile dal*





*coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità..... potendo essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio, ove interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad intergere detta situazione giuridica di ordine pubblico, sia di dimostrare la sussistenza in caso di contestazione, mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva”.*

Ebbene, nel caso di specie l'eccezione de qua è stata formulata dalla L. in comparsa di costituzione e risposta in modo tempestivo, sui presupposti della sufficienza della durata del matrimonio (circa 19 anni), del dato della comune residenza coniugale – condivisa con i genitori della medesima -, di un inciso della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico di Prima Istanza –Tribunale Ecclesiastico Pugliese- (segnatamente : *“La vita coniugale dura circa 19 anni e non nascono figli, nonostante siano desiderati dalle parti. Esso si deteriora solo dopo molto tempo per reciproche incomprensioni”*) e infine dell' avere, in costanza di coniugio, le parti acquistato tre appartamenti.

Tali circostanze fattuali, tuttavia, non oggetto di contestazione da parte dell'attore, ad avviso della Corte non sono rilevanti ai fini del decidere, in ragione della causa di nullità del matrimonio, così come accertata e dichiarata dal Tribunale Ecclesiastico con la sentenza del Tribunale Ecclesiastico beneventano di Appello.

Va infatti evidenziato che l'ordinamento giuridico dello Stato italiano indica in modo tassativo i casi di nullità del matrimonio (artt. 117 e ss. c.c.); che non tutte le cause di nullità del diritto canonico sono recepibili nell'ordinamento italiano; ed, in ultimo, che nel caso di specie, il Tribunale Ecclesiastico Pugliese di prima istanza ha dichiarato la nullità del matrimonio per *“grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta e dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n.2)”* e per *“Incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n.3).”*

Ebbene, i suesposti rilievi si pongono in linea con il principio ribadito con la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 13883 del 6.07.2015, secondo il quale *“in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'inefficacia di tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o alla malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale quale causa dell'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”* (conformemente, Cass. Civ. 6611 del 2015, Cass. Civ. 19691 del 2014 e Cass. Civ. 1262 del 2011).

Nella specie va altresì rimarcato come emerge dalla stessa sentenza canonica, dichiarativa della nullità del matrimonio e non opposta la certezza che la convivenza tra le parti non fosse definibile come *“coniugale”* attese le modalità con le quali si era svolta a causa della grave immaturità psico-affettiva da cui erano affetti i





coniugi, tanto che nella donna ha addirittura impedito che potesse debitamente assumere le obbligazioni matrimoniali.

Tale viziata situazione psichica delle parti non aveva consentito l'instaurarsi di una vera propria vita matrimoniale ed infatti il giudice ecclesiastico individua il motivo della nullità matrimonio proprio in tale disagio psichico: *"Appare evidente come [...] il nodo della causa nelle sofferenze sicliche di entrambi i soggetti"*, *"Non possiamo non rilevare con immediatezza gli otto lunghi anni di fidanzamento litigioso, avviato in età adolescenziale per la ragazza e in età appena giovanile per l'uomo, e soprattutto i sofferti diciannove anni di vita coniugale. Le risultanze istruttorie di secondo grado tra conferme e precisazioni offrono un dipinto con colori più espressivi nel descrivere la vicenda, volto ad una più chiara comprensione delle "distorte dinamiche intrapsichiche" dei soggetti, determinanti una problematica e travagliata convivenza coniugale."* (Sentenza Trib. Ben. p. 8, §§9-10).

Aggiunge il Giudice ecclesiastico: *"Dall'insieme degli esiti istruttori emerge con evidente chiarezza come tra R e G non si è avviata alcuna relazione di coppia coniugale sia negli otto anni di fidanzamento trascorso sempre a distanza, per le diverse località di residenza, limitando le occasioni di confronto e di integrazione; sia durante la vita matrimoniale, per quella convivenza nell'abitazione dei genitori di R succubi della dominazione della madre, dalla quale la figlia dipendeva."* (sent. Trib. Ben. p.11, §13); e ancora: *"<<Dall'insieme dei fatti rappresentati, soprattutto dalla costanza comportamentale (leggi condotta)" nella vita coniugale, esaminati e valutati dalla Consulenza ex officio convincono della non adeguata maturità psico-affettiva di entrambi i soggetti, incapaci di una manifestazione di consenso coniugale adeguatamente compreso ed assunto. Lo stesso psicologo osserva che la stessa modalità di convivenza -tra genitori, in particolare madre - figlia e marito, suffraga la gravità della immaturità psicoaffettiva; difatti leggiamo "tale dato suffraga quanto fosse minata la maturità, la consapevolezza della coppia, nel desiderio di definire un profondo e solido progetto di crescita" ed aggiunge "nonostante il tempo passato sia proprio mancata la coppia" a significare che carenti -soprattutto negli anni matrimoniali- erano i presupposti minimi di tipo affettivo ed emotivo per costruire una progettualità a lungo termine..."* (p. 14, §17).

La mancanza assoluta di un rapporto coniugale tra le parti, dunque, emerge in modo chiaro dalla decisione dei giudici ecclesiastici, i quali hanno analizzato bene anche il matrimonio-rapporto tra loro intercorso in costanza di coniugio, da cui emerge una convivenza priva di intimità ed autonomia di coppia, con la presenza costante dei genitori della L nella vita e nelle loro dinamiche decisionali.

Cosicché il dato dell'acquisto di 3 unità immobiliari, fra cui due villette al mare, non rappresenta certo una prova di "coniugalità"- ma un mero investimento di denaro bensì, come sottolineato dai giudici ecclesiastici, *"Confermativa delle gravi anomalie coniugali"* in quanto i coniugi non le frequentavano per una propria intimità familiare *"ma R vi andava sempre con la famiglia d'origine ed in particolare con la onnipresente madre, costringendo il marito ad isolarsi per godere in po' di tranquillità."* (ibidem, p. 12, §14). Ed infatti era bastata la determinazione del T. di voler vivere, finalmente, con la moglie in una abitazione autonoma, per indurre la L a cacciarlo via, a riprova del distorto concetto di vita coniugale di quest'ultima, dove presenza immancabile non era quella del marito ma dei suoi familiari di



origine.

E dunque, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, la domanda di delibazione formulata dal T , merita di essere accolta, in presenza di tutte le condizioni di legge.

Infatti:

- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente sugli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, come inconfutabilmente emerge dagli atti prodotti dall'attore;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione delle parti e con l'espletamento di una perizia d'ufficio;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

La regolamentazione degli oneri processuali non può che soggiacere al criterio della soccombenza.

Nella liquidazione delle competenze legali si avrà riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a "complessità bassa", con l'applicazione dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto che l'oggetto della controversia è costituito da un rapporto giuridico insuscettibile di valutazione economica e che la definizione della causa ha richiesto la risoluzione di modeste questioni in fatto ed in diritto.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Bari, Sezione Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Beneventano di Appello del 30 aprile 2018 con la quale è stata riformata la sentenza resa il 2.10.2014 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 12 maggio 2020, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in il tra T. G e L R trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di , atto n. 1003, Parte II, Serie A, Anno ;
- 2) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di di provvedere alle prescritte annotazioni.
- 4) condanna L R al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.418,00, di cui € 110,00 per esborsi ed € 3.308,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte di Appello, il giorno

Il Presidente est.

Maria Mitola

